



Ministero dell'Istruzione

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

- VISTO** il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", e, in particolare, l'articolo 1;
- VISTA** la legge 5 febbraio 2012, n. 10, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTO** il decreto legislativo 1° aprile 2012, n. 21, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 2, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- VISTO** il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'Allegato A del decreto legislativo 16 ottobre 2005, n. 22, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 2003, n. 30";
- VISTA** la legge 25 gennaio 2000, n. 2, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria n. 2), e in particolare l'articolo 12;
- VISTO** il decreto legislativo 21 dicembre 2002, n. 22, recante "Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione" e in particolare l'articolo 8, comma 1, a 2;
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- VISTA** la legge 1° luglio 2015, n. 103, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO** il decreto legislativo 1° aprile 2012, n. 21, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 1° e 2°, lettera i., della legge 1° luglio 2011, n. 58";
- VISTO** il decreto legislativo 1° aprile 2012, n. 21, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 1° e 2°, lettera c., della legge 1° luglio 2011, n. 58";
- VISTO** il decreto legge 1° aprile 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio



Ministero dell'Istruzione

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente della Repubblica, n. 22 del 22 aprile 2020, n. 22 e in particolare l'articolo 8, comma 1, e l'articolo 9, comma 1, della legge n. 22 del 22 aprile 2020, n. 22;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, n. 22 del 22 aprile 2020, n. 22 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, n. 22 del 22 aprile 2020, n. 22, recante "Egolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 30 del 28 marzo 2000, n. 30";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, n. 22 del 22 aprile 2020, n. 22, "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 26 giugno 2001, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 1 agosto 2001, n. 96";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, n. 22 del 22 aprile 2020, n. 22, "Egolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 26 giugno 2001, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 1 agosto 2001, n. 96";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, n. 22 del 22 aprile 2020, n. 22, "Egolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 26 giugno 2001, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 1 agosto 2001, n. 96";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, n. 22 del 22 aprile 2020, n. 22, "Egolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 26 giugno 2001, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 1 agosto 2001, n. 96";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, n. 22 del 22 aprile 2020, n. 22, "Egolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 26 giugno 2001, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 1 agosto 2001, n. 96";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, n. 22 del 22 aprile 2020, n. 22, "Egolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 22 del 22 marzo 2013, n. 22;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, n. 22 del 22 aprile 2020, n. 22, "Egolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Legge n. 30 del 28 marzo 2001, n. 30";

VISTA la direttiva n. 58 del 15 luglio 2010, n. 58, recante "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente



Ministero dell'Istruzione

della *epu''lica +% marzo "+", n\$!!”;

- VISTO il decreto del . ini#tro dell'i#tr)(ione, dell')ni\$er#it/ e della ricerca & otto re 2010, n. 211, “*egolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli o'iettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo +", comma #, del decreto del Presidente della *epu''lica +% marzo "+", n\$!0, in relazione all'articolo , commi + e # del medesimo regolamento”;
- VISTO il decreto del . ini#tro dell'i#tr)(ione, dell')ni\$er#it/ e della ricerca 12 l)glio 2011, n. 5%!, concernente le ' i#)re ed)cati\$e e didattic0e di #)pporto)tili a #o#tenere il corretto proce##o di in#egna' ento1apprendi' ento fin dalla #c)ola dell'infan(ia, nonc02 le for' e di \$erifica e di \$al)ta(ione per garantire il diritto allo #t)dio degli al)nni e degli #t)enti con diagno#i di 3i#t)r o Specifico di Apprendi' ento;
- VISTO il decreto del . ini#tro dell'i#tr)(ione, dell')ni\$er#it/ e della ricerca 18 gennaio 2011, n. ", col 4)ale #ono #tate adottate le “Linee guida” per la reali((a(ione di organici raccordi tra i percor#i 4)in4)ennali degli l#tit)ti , rofe##ionali co' e riordinati dal 3., -. n. 8&12010 e i percor#i di l#tr)(ione e for' a(ione profe##ionale, di #eg)ito deno' inati percor#i di le5, ;
- VISTA la direttiva 1% gennaio 2012, n. ", in ' ateria di “Linee guida per il secondo 'iennio e quinto anno per i percorsi degli (stituti 4ecnici a norma dell'articolo !, comma #, del decreto del Presidente della *epu''lica +% marzo "+", n\$!! - Secondo 'iennio e quinto anno”;
- VISTA la direttiva 1% gennaio 2012, n. 5, in ' ateria di 5Linee guida per il secondo 'iennio e quinto anno per i percorsi degli (stituti Professionali a norma dell'articolo !, comma 1, del decreto del Presidente della *epu''lica +% marzo "+", n\$!- - Secondo 'iennio e quinto anno”;
- VISTO il decreto del . ini#tro dell'i#tr)(ione, dell')ni\$er#it/ e della ricerca 1% no\$e' re 2012, n. 25”, “*egolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo +, comma 2, del decreto del Presidente della *epu''lica " marzo ""0, n\$!0”;
- VISTO il decreto del . ini#tro dell'i#tr)(ione, dell')ni\$er#it/ e della ricerca 8 fe raio 201*, n. !5 recante “Norme per lo svolgimento degli 6sami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui 7 attuato il Progetto- 6SA8A) 9rilascio del doppio diploma italiano e francese,”;
- VISTA la nota direttoriale 1 gi)gno 201%, prot. n. 5!52, concernente il “S)ppl'e' ento 6)ropa## al certificato”;
- VISTO il decreto del . ini#tro dell'i#tr)(ione, dell')ni\$er#it/ e della ricerca " ago#to 201%, n. %1”, recante “Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso (stituti statali e paritari in cui 7 attuato il Progetto :6sa'ac 4echno; 9rilascio del duplice diploma italiano e francese, dell'6same di Stato di (stituto tecnico e del



Ministero dell'Istruzione

8accalaureat tecnologico”;

- VISTO il decreto del . ini#tro dell'i#tr)(ione, dell')ni\$er#it/ e della ricerca * otto re 201&, n. &"2, concernente la certifica(ione delle co' peten(e per il pri' o ciclo di i#tr)(ione;
- VISTA la nota direttoriale 28 otto re 201!, n 22110 a\$ente ad oggetto “6same di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico "+0< " " -)andidati interni ed esterni=termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”;
- VISTO il decreto del . ini#tro dell'i#tr)(ione *0 gennaio 2020, n. 28, concernente l'indi\$id)a(ione delle di#cipline oggetto della #econda pro\$a #critta dell'e#a' e di Stato concl)#i\$o del #econdo ciclo di i#tr)(ione e le ' odalit/ organi((ati\$e relati\$e allo #solgi' ento del collo4)io;
- VISTA l'ordinan(a del . ini#tro dell'i#tr)(ione 1& ' ar(o 2020, n. 1!&, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico "+0< " "";
- VISTA la nota diparti' entale 1& ' ar(o 2020, n. *88, recante “6mergenza sanitaria da nuovo)oronavirus\$ Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;
- ATT6SA la nece##it/ di e' anare, ai #en#i dell'articolo 1, co' ' a 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l'anno #cola#tico 201!12020, di#po#i(ioni concernenti #pecific0e ' i#)re #)llo #solgi' ento degli e#a' i di Stato concl)#i\$ del pri' o e del #econdo ciclo di i#tr)(ione;
- VISTO l'e#tratto del \$er ale n. 5! del 7o' itato tecnico #cientifico del 2" e 25 aprile, concernente l'i#tan(a del . ini#tero dell'i#tr)(ione #)l te' a dello “#solgi' ento dell'e#a' e orale di ' at)rit/ in pre#en(a”, nel 4)ale in 7TS “e#pri' e parere fa\$ore\$ole allo #solgi' ento degli e#a' i di ' at)rit/ concl)#i\$ del #econdo ciclo di i#tr)(ione co' e e#a' e orale in pre#en(a con la ' odalit/ in “)nico collo4)io” p)rc02 #ia po##i ile garantire, in idonei a' ienti, il di#tan(ia' ento fi#ico tra t)tti gli attori 8' e' ri della co' ' i##ione, #t)dente9, #iano ri#pettate le ' i#)re nece##arie alla t)tela della #al)te di docenti, #t)denti, per#onale di #)pporto a' ' ini#trati\$o, nonc02 relati\$a' ente alla #anifica(ione degli a' ienti e alla tipologia di p)li(ia facendo riferi' ento alle fig)re dell'a' ito;
- VISTO il decreto del , re#idente del 7on#iglio dei . ini#tri 2% aprile 2020, e in particolare l'articolo 2, co' ' a 11, il 4)ale pre\$ede c0e le -egioni ' onitorino, con caden(a giornaliera, l'anda' ento della #it)a(ione epide' iologica nei territori di co' peten(a. O\$e dal ' onitoraggio e' erga)n aggra\$a' ento del ri#c0io #anitario, il , re#idente della -egione proporr/ l'ado(ione delle ' i#)re re#tritti\$e nece##arie e)rgenti per le aree del territorio regionale intere##ate dall'aggra\$a' ento;
- VISTO il decreto del . ini#tro della #al)te *0 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri



Ministero dell'Istruzione

Articolo 1

8>inalità e definizioni9

1. @a pre#ente ordina(n)a defini#ce l'organi((a(ione e le ' odalit/ di #Solgi' ento degli e#a' i di Stato nel #econdo ciclo di i#tr)(ione per l'anno #cola#tico 201!12020 ai #en#i dell'articolo 1, co' ' a 1 e " del decreto+legge 8 aprile 2020, n. 22.
2. Ai fini della pre#ente ordina(n)a #i applicano le #eg)enti defini(ioni<
 - a9 . ini#tro< . ini#tro dell'i#tr)(ione;
 - 9 Te#to ; nico<decreto legi#lati\$0 1% aprile 1!!", n. 2!&;
 - c9 3creto legge<decreto+legge 8 aprile 2020, n. 22;
 - d9 3creto legi#lati\$0<decreto legi#lati\$0 1* aprile 201&, n. %2;
 - e9 3creto legi#lati\$0 #econdo ciclo<decreto legi#lati\$0 1& otto re 2005, n. 22%;
 - f9 -egola' ento #)Il'a)tono' ia< decreto del , re#idente della -ep) lica 8 ' ar(o 1!!!, n. 2&5;
 - g9 Stat)to delle #t)dente##e e degli #t)denti<decreto del , re#idente della -ep) lica 2" gi)gno 1!!8, n. 2"!;
 - 09 3creto ' aterie<decreto del . ini#tro dell'i#tr)(ione *0 gennaio 2020, n. 28;
 - i9 3creto 6#aAac<decreto del . ini#tro dell'i#tr)(ione, dell')ni\$er#it/ e della ricerca 8 fe raio 201*, n. !5;
 - B9 3creto 6#aAac Tec0no< decreto del . ini#tro dell'i#tr)(ione, dell')ni\$er#it/ e della ricerca " ago#to 201%, n. %1";
 - C9 Ordina(n)a co' ' i##ioni< ordina(n)a del . ini#tro dell'i#tr)(ione 1& aprile 2020, n. 1!&;
 - I9 ; S-<; fficio #cola#tico regionale o ; ffici #cola#tici regionali;
 - ' 9 , 7TO< percor#i per le co' peten(e tra#\$er#ali e per l'orienta' ento di c)i al decreto legi#lati\$0 15 aprile 2005, n. &&, co' e rideno' inati dall'articolo 1, co' ' a &8", della legge *0 dice' re 2018, n. 1"5.
 - n9 le5, <l#tr)(ione e 5or' a(ione profe##ionale.

Articolo 2

8(nizio della sessione d'esame9

1. @a #e##ione dell'e#a' e di Stato concl)#i\$0 del #econdo ciclo di i#tr)(ione 0a ini(io il giorno 1& gi)gno 2020 alle ore 8<*0, con l'a\$\$io dei collo4)i.

Articolo 3

8)andidati interni9

1. Ai #en#i dell'articolo 1, co' ' a % del 3creto legge #ono a' ' e##i a #o#tenere l'e#a' e di Stato in 4)alit/ di candidati interni<
 - a9 ai #en#i dell'articolo 1*, co' ' a 1 del 3creto legi#lati\$0, gli #t)denti i#critti all')lti' o anno di cor#o dei percor#i di i#tr)(ione #econdaria di #econdo grado pre##o i#tit)(ioni #cola#tic0e #tatali e paritarie, anc0e in a##en(a dei re4)i#iti di c)i all'articolo 1*, co' ' a 2 del ' ede#i' o 3creto legi#lati\$0. @'a' ' i##ione



Ministero dell'Istruzione

all'e#a' e di Stato > di#po#ta, in #ede di #cr)tinio finale, dal con#iglio di cla##e pre#ied)to dal dirigente #cola#tico o da #)o delegato.

9 a do' anda, gli #t)enti c0e intendano a\$\$aler#i dell'a re\$ia(ione per ' erito e c0e #i tro\$ino nelle condi(ioni di c)i all'articolo 1*, co' ' a " del 3creto legi#lati\$o. @'a re\$ia(ione per ' erito non > con#entita nei cor#i 4)adriennali e nei percor#i di i#tr)(ione degli ad)lti di #econdo li\$ello, in con#idera(ione della pec)liarit/ dei cor#i ' ede#i' i;

c9 ai #en#i dell'articolo 1*, co' ' a * del 3creto legi#lati\$o,

i. nella -egione @o' ardia, gli #t)enti in po##e##o del diplo' a di "Tecnico" con#eg)ito nei percor#i di le5, c0e 0anno po#iti\$a' ente fre4)entato il cor#o ann)ale pre\$it)to dall'articolo 15, co' ' a %, del 3creto legi#lati\$o #econdo ciclo e dall'Inte#a 1% ' ar(o 200! tra il . ini#tero dell'i#tr)(ione, dell')niSer#it/ e della ricerca e la -egione @o' ardia, e c0e pre#entano do' anda di a' ' i##ione all'e#a' e di Stato per il con#eg)i' ento di)n diplo' a di i#tr)(ione profe##ionale di c)i al citato articolo 15, coerente con il percor#o #eg)ito. Il 3irettore generale dell'; S-, #)lla a#e dell'elenco dei candidati pre#entato da cia#c)na i#tit)(ione for' ati\$a pre##o la 4)ale tali #t)enti 0anno fre4)entato il #)ddetto cor#o, di#pone l'a##egna(ione degli #te##i a cla##i di i#tit)to profe##ionale #tatale, per la \$al)ta(ione dei ri#)ltati finali in \$i#ta dell'a' ' i##ione all'e#a' e di Stato. @'a' ' i##ione all'e#a' e > deli erata in #ede di #cr)tinio finale dal con#iglio della cla##e dell'i#tit)to profe##ionale al 4)ale tali #t)enti #ono #tati a##egnati in 4)alit/ di candidati interni, #)lla a#e di)na rela(ione analitica, organica e doc)' entata fornita dall'i#tit)(ione for' ati\$a c0e 0a erogato il cor#o. In tale rela(ione #ono e\$iden(iati il c)rric)l)' for' ati\$o, le \$al)ta(ioni inter' edie e finali dei #ingoli candidati, il co' porta' ento e ogni altro ele' ento riten)to #ignificati\$o ai fini dello #cr)tinio finale. I candidati a' ' e##i all'e#a' e #ono con#iderati a t)tti gli effetti candidati interni e la #ottoco' ' i##ione alla 4)ale #ono a##egnati, #)l piano organi((ati\$o, #i config)ra co' e "articolata";

ii. nelle , ro\$ince a)tono' e di Trento e Aol(ano, gli #t)enti c0e 0anno con#eg)ito il diplo' a profe##ionale al ter' ine del percor#o le5, 4)adriennale, di c)i all'articolo 20, co' ' a 1, lettera c9, del 3creto legi#lati\$o #econdo ciclo, c0e 0anno po#iti\$a' ente fre4)entato il cor#o ann)ale #econdo 4)anto pre\$it)to dall'articolo %, co' ' a 5, del decreto del , re#idente della -ep) lica 15 ' ar(o 2010, n. 8&, e pre#entano do' anda di a' ' i##ione all'e#a' e di Stato 4)ali candidati interni dell'i#tr)(ione profe##ionale al dirigente della #ede dell'i#tit)(ione for' ati\$a nella 4)ale fre4)entano l'appa#ito cor#o ann)ale.

2. In #ede di #cr)tinio finale, la \$al)ta(ione degli #t)enti > effett)ata dal con#iglio di cla##e. Ai #en#i dell'articolo *&, co' ' a * del Te#to ; nico, in ca#o di parit/ nell'e#ito di)na



Ministero dell'Istruzione

Sottoscrizione, presiede il Sottosegretario del Presidente del Consiglio della Presidenza del Consiglio, riportando all'albo dell'istituto l'elenco degli alunni e il Sottosegretario di disciplina e del co' porta' entro, il p)nteggio relativo al credito scolastico dell'anno e il credito scolastico co' ple#i\$0, #eg)iti dalla dicit)ra "a' ' e#o". , er t)tti gli #t)denti e#a' inati in #ede di #cr)tinio finale, i \$oti attri)iti in cia#c)na di#ciplina e #)l co' porta' entro, nonc02 i p)nteggi del credito #ono riportati nelle pagelle e nel regi#tro dei \$oti. In particolare, i \$oti per i candidati di c)i al co' ' a 1, lettere c9 #) i. e #) ii. #ono in#eriti in appo#ito di#tinto elenco allegato al regi#tro generale dei \$oti della cla##e alla 4)ale e##i #ono #tati a##egnati.

3. Sono fatti #al\$ i pro\$\$edi' enti di e#cl)#ione dagli #cr)tini o dagli e#a' i e' anati ai #en#i dello Stat)to delle #t)dente##e e degli #t)denti. @e #an(ioni per le ' ancan(e di#ciplinari co' ' e##e d)rante le #e##ioni d'e#a' e #ono irrogate dalla co' ' i##ione di e#a' e e #ono applica ili anc0e ai candidati e#terni ai #en#i dell'articolo ", co' ' a 11, dello Stat)to delle #t)dente##e e degli #t)denti.
4. , er i candidati c0e 0anno fre4)entato, per periodi te' poral' ente rile\$anti, cor#i di i#tr)(ione f)n(ionanti in o#pedali o in l)og0i di c)ra pre##o i 4)ali #o#tengono le pro\$e d'e#a' e, nonc02 per gli #t)denti i' po##i ilitati a la#ciare il do' icilio per le c)re di l)ngo periodo alle 4)ali #ono #ottopo#ti,
a9 nel ca#o in c)i la fre4)en(a dei cor#i di i#tr)(ione, f)n(ionanti in o#pedali o in



Ministero dell'Istruzione

- 4) entro predefinito dalla presente ordinanza.
2. @a configurerà (ione dell'esame e di Stato per i candidati esterni corrisponde a 4) ella predefinita per i candidati interni dalla presente ordinanza.
 3. Ai sensi dell'articolo 1°, comma 1, del Decreto legislativo, sono ammessi all'esame e di Stato, in 4) alit/ di candidati esterni, coloro che
 - a) possono il diciannovesimo o anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e di maturità di adempimento al termine del ciclo di istruzione;
 - b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo o grado da almeno 5 anni al momento pari a 4) della durata del corso prescelto, indipendente ente dall'età;
 - c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del presigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo secondo ciclo;
 - d) hanno conseguito la frequenza dell'istruzione o anno di corso prima del 15 aprile 2020.
 4. Gli studenti delle classi antecedenti all'istruzione a cui sono ammessi i reati iscritti di cui al comma 1°, lettere a) o b) e intendono partecipare all'esame e di Stato in 4) alit/ di candidati esterni, devono essere conseguito la frequenza prima del 15 aprile 2020.
 5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto legge l'ammmissione dei candidati esterni all'esame e di Stato è disposta anche in mancanza dei reati iscritti di cui all'articolo 1°, comma 1°, lettere a) o b) o periodo del Decreto legislativo.
 6. I candidati esterni non tengono l'esame e di Stato nei percorsi del sigente ordinamento. : sono predefinita l'ammmissione dei candidati esterni all'esame e di Stato conclusi del secondo ciclo di istruzione
 - a) nell'ambito dei corsi quadriennali; nei percorsi di istruzione di secondo livello per adempimento agli indirizzi di cui al comma 1°, articolo 1°, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2010, n. 81 non ancora regolamentati;
 - b) nelle sezioni formative predefinite totali e paritari in cui sono attivati i percorsi di cui ai Decreti 60/AAC ed 60/AAC tecnico;
 - c) nelle , rosinca) tonno e di Trento e Aolano, con riferimento all'esame e di Stato collegato al corso annuale predefinito dall'articolo 15, comma 1, del Decreto legislativo secondo ciclo, e recepito dalle Intese stipulate tra il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e le predette , rosinca) tonno e.
 7. : sono consentite ripetere l'esame e di Stato gli studenti con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzi (o, articolazione, opzione).

Articolo 5

8 Sedi dell'esame

1. Ai sensi dell'articolo 1°, comma 1, del Decreto legislativo sono ammessi all'esame e per i candidati interni gli iscritti totali e gli iscritti paritari da essi frequentati. : nelle , rosinca) tonno e di Trento e Aolano sono ammessi di esame e, in relazione al corso annuale di cui all'articolo 1°, comma 1, lettera c) ii., le sedi delle sezioni formative per attività reali (ano il



Ministero dell'Istruzione

corso ann)ale per l'e#a' e di Stato.

2. , er i candidati e#terni, #ono #edi di e#a' e gli i#tit)ti #tatali e gli i#tit)ti paritari ai 4)ali gli #te##i #ono a##egnati. Ai candidati e#terni c0e 0anno co' pi)to il percor#o for' ati\$0 in #c)ole non #tatali e non paritarie o in cor#i di prepara(ione, co')n4)e deno' inati, > fatto di\$ieto di #o#tenere l'e#a' e in #c)ole paritarie c0e dipendono dallo #te##o ge#tore o da altro ge#tore a\$ente co')nan(a di intere##i.
3. Il procedi' ento di a##egna(ione dei candidati e#terni alle #edi d'e#a' e #eg)e le ' odalit/ di c)i all'articolo 1", co' ' a *, del 3creto legi#lati\$0 e al paragrafo * della nota direttoriale 28 otto re 201!, n. 22110.

Articolo 6

8Assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni9

1. Il dirigente #cola#tico dell'i#tit)to #ede d'e#a' e \$erifica le do' ande e i relati\$ì allegati e, o\$e nece##ario, in\$ita il candidato a perfe(ionare la do' anda. Il predetto ade' pi' ento > effett)ato pri' a della for')la(ione delle propo#te di config)ra(ione delle co' ' i##ioni di e#a' e. Il dirigente #cola#tico > ten)to a co')nicare i' ' ediata' ente all'; S- e\$ent)ali irregolarit/ non #ana ili ri#contrate.
2. 3opo il perfe(iona' ento della proced)ra di a##egna(ione di c)i all'art. 5 co' ' a *, il dirigente #cola#tico a##egna i candidati e#terni, a##egnati all'i#tit)to #tatale o paritario dall'; S-, tra le di\$er#e #ottoco' ' i##ioni dell'i#tit)to. A ogni #ingola #ottoco' ' i##ione non po##ono e##ere co' ple##i\$a' ente a##egnati pi= di trentacin4)e candidati.
3. : egli indiri((i di #t)dio nei 4)ali, ai #en#i del 3creto ' aterie, la #econda pro\$a #critta di ling)a #traniera > a##ociata alla cla##e di concor#o generica "A+2" ling)e e c)lt)re #traniere negli i#tit)ti di i#tr)(ione #econdaria di #econdo grado", i candidati e#terni \$anno a##egnati a #ottoco' ' i##ioni a##ic)rando c0e le ling)e #traniere pre#enti nel c)rricolo del candidato coincidano con le ling)e #traniere della cla##e c)i #ono a inati.
4. : egli indiri((i di #t)dio nei 4)ali #ono #tati indi\$id)ati co' ' i##ari della cla##e di concor#o generica "A+2" ling)e e c)lt)re #traniere negli i#tit)ti di i#tr)(ione #econdaria di #econdo grado", i candidati e#terni \$anno a##egnati a #ottoco' ' i##ioni a##ic)rando c0e le ling)e #traniere pre#enti nel c)rricolo del candidato coincidano con le ling)e #traniere della cla##e c)i \$engono a inati.

Articolo 7

86ffettuazione delle prove d'esame in videoconferenza9

1. I candidati degenti in l)og0i di c)ra od o#pedali, deten)ti o co')n4)e i' po##i ilitati a la#ciare il proprio do' icilio nel periodo dell'e#a' e, inoltrano al dirigente #cola#tico pri' a dell'in#edia' ento della co' ' i##ione o, #)cce##i\$a' ente, al pre#idente della co' ' i##ione d'e#a' e, ' oti\$ata ric0ie#ta di effett)a(ione del collo4)io f)ori dalla #ede #cola#tica, corredandola di idonea doc)' enta(ione. Il dirigente #cola#tico E o il pre#idente della co' ' i##ione E di#pone la ' odalit/ d'e#a' e in \$ideoconferen(a o in altra ' odalit/ tele' atica #incrona.



Ministero dell'Istruzione

2. @a ' odalit/ d'e#a' e in \$ideoconferen(a o in altra ' odalit/ tele' atica #incrona >)tili((ata anc0e per gli e#a' i di Stato delle #e(ioni carcerarie, 4)alora ri#)liti i' po##i ile #solgere l'e#a' e in pre#en(a.

Articolo 8

8Presentazione delle domande9

1. I candidati interni ed e#terni de\$ono a\$er pre#entato la do' anda di participa(ione all'e#a' e di Stato nei ter' ini e #econdo le ' odalit/ di c)i alla nota del . I; - 28 otto re 201!, n. 22110.

Articolo 9

8&ocumento del consiglio di classe9

1. 6ntro il *0 ' aggio 2020 il con#iglio di cla##e ela ora, ai #en#i dell'articolo 1&, co' ' a 1, del 3ecreto legi#lati\$0,)n doc)' ento c0e e#plicita i conten)ti, i ' etodi, i ' e((i, gli #pa(i e i te' pi del percor#o for' ati\$0, i criteri, gli #tr)' enti di \$al)ta(ione adottati e gli o ietti\$ i raggi)nti, nonc02 ogni altro ele' ento c0e lo #te##o con#iglio di cla##e ritenga)tile e #ignificati\$0 ai fini dello #solgi' ento dell'e#a' e. Il doc)' ento ill)#tra inoltre<
a9 le atti\$it/, i percor#i e i progetti #solti nell'a' ito di F7ittadinan(a e 7o#tit)(ione&, reali((ati in coeren(a con gli o ietti\$ i del , iano triennale dell'offerta for' ati\$a;
9 i te#ti oggetto di #t)dio nell'a' ito dell'in#egna' ento di Italiano d)rante il 4)into anno c0e #aranno #ottopo#ti ai candidati nel cor#o del collo4)io orale di c)i all'articolo 1& co' ' a 1;
c9 per i cor#i di #t)dio c0e lo pre\$edano, le ' odalit/ con le 4)ali l'in#egna' ento di)na di#ciplina non ling)i#tica 83: @9 in ling)a #traniera > #tato atti\$ato con ' etodologia 7@l@.
2. : ella reda(ione del doc)' ento i con#igli di cla##e tengono conto, altre##, delle indica(ioni fornite dal Darante per la prote(ione dei dati per#onali con nota del 21 ' ar(o 201&, prot. 10&1!. Al doc)' ento po##ono e##ere allegati atti e certifica(ioni relati\$ i alle pro\$e effett)ate e alle ini(iati\$e reali((ate d)rante l'anno in prepara(ione dell'e#a' e di Stato, ai , 7TO, agli #tage e ai tirocini e\$ent)al' ente effett)ati, nonc02 alla participa(ione #t)dente#ca ai #en#i dello Stat)to delle #t)dente##e e degli #t)denti.
3. , er le cla##i articolate e per i cor#i de#tinati a #t)denti pro\$enienti da pi= cla##i, il doc)' ento del con#iglio di cla##e > co' pren#i\$0 della doc)' enta(ione relati\$a ai gr)ppi co' ponenti.
4. Il doc)' ento del con#iglio di cla##e > i' ' ediata' ente p) licato all'al o dell'i#tit)to. @a co' ' i#ione #i attiene ai conten)ti del doc)' ento nell'e#pleta' ento della pro\$a di e#a' e.
5. : ella -egione @o' ardia, per i candidati di c)i all'articolo *, co' ' a 1, lettera c9 #) i., il doc)' ento del con#iglio di cla##e fa riferi' ento, in particolare, ai conten)ti, ai ' etodi, ai ' e((i, agli #pa(i e ai te' pi del percor#o for' ati\$0, nonc02 ai criteri, agli #tr)' enti di



Ministero dell'Istruzione

\$al)ta(ione adottati e agli o ietti\$ i raggi)nti ai fini dell'accerta' ento delle cono#cen(e, co' peten(e e capacit/, con #pecifico riferi' ento al collo4)io. Il doc)' ento > predi#po#to dal con#iglio della cla##e dell'i#tit)to profe##ionale al 4)ale i candidati #ono a##egnati in 4)alit/ di candidati interni, #)lla a#e della rela(ione doc)' entata dell'i#tit)(ione for' ati\$a coe 0a erogato il cor#o. @a #tr)tt)ra co' ple##i\$a del doc)' ento della cla##e alla 4)ale #ono a##egnati detti candidati #i di#ting)e in d)e o pi= #e(ioni, cia#c)na delle 4)ali dedicata a)na delle articola(ioni in c)i #i #)ddi\$ide la cla##e.

6. : elle , ro\$ince a)tono' e di Trento e Aol(ano, il doc)' ento del con#iglio di cla##e, predi#po#to diretta' ente dall'i#tit)(ione for' ati\$a, fa riferi' ento, in particolare, ai conten)ti, ai ' etodi, ai ' e((i, agli #pa(i e ai te' pi del percor#o for' ati\$o, nonc02 ai criteri, agli #tr)' enti di \$al)ta(ione adottati e agli o ietti\$ i raggi)nti ai fini dell'accerta' ento delle cono#cen(e, co' peten(e e capacit/, con #pecifico riferi' ento al collo4)io.

Articolo 10

8) reddito scolastico9

1. Il credito #cola#tico > attri)ito fino a)n ' a##i' o di #e##anta p)nti di c)i diciotto per la cla##e ter(a, \$enti per la cla##e 4)arta e \$entid)e per la cla##e 4)inta.
2. Il con#iglio di cla##e, in #ede di #cr)tinio finale, pro\$\$ede alla con\$er#ione del credito #cola#tico attri)ito al ter' ine della cla##e ter(a e della cla##e 4)arta e all'attri)(ione del credito #cola#tico per la cla##e 4)inta #)lla a#e ri#petti\$a' ente delle ta elle A, A e 7 di c)i all'allegato A alla pre#ente ordinan(a.
3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deli era(ioni del con#iglio di cla##e concernenti l'attri)(ione del credito #cola#tico, nell'a' ito della fa#cia, agli #t)nti c0e #i a\$\$algoni di tale in#egna' ento. Analoga' ente, partecipano a pieno titolo alle deli era(ioni del con#iglio di cla##e, concernenti l'attri)(ione del credito #cola#tico, nell'a' ito della fa#cia, i docenti delle atti\$it/ didattic0e e for' ati\$e alternati\$e all'in#egna' ento della religione cattolica.
4. I , 7TO concorrono alla \$al)ta(ione delle di#cipline alle 4)ali afferi#cono e a 4)ella del co' porta' ento, e pertanto contri)i#cono alla defini(ione del credito #cola#tico.
5. Il con#iglio di cla##e tiene conto, altre##, degli ele' enti cono#citi\$ i pre\$enti\$a' ente forniti da e\$ent)ali docenti e#perti e1o t)tor, di c)i #i a\$\$ale l'i#tit)(ione #cola#tica per le atti\$it/ di a' plia' ento e poten(ia' ento dell'offerta for' ati\$a.
6. Il p)nteggio attri)ito 4)ale credito #cola#tico a ogni #t)dente > p) licato all'al o dell'i#tit)to.
7. , er i candidati interni, #ono pre\$itti e di#ciplinati i #eg)enti ca#i particolari<
 - a9 nei cor#i 4)adriennali, il credito #cola#tico > attri)ito al ter' ine della cla##e #econda, della cla##e ter(a e della cla##e 4)arta. @a con\$er#ione del credito della cla##e #econda e della cla##e ter(a > effett)ata #)lla a#e ri#petti\$a' ente delle ta elle A e A di c)i all'allegato A alla pre#ente ordinan(a. @'attri)(ione del credito per la cla##e 4)arta > effett)ata #)lla a#e della ta ella 7 di c)i all'allegato A alla pre#ente ordinan(a;



Ministero dell'Istruzione

- 9 nei casi di assegnazione del corso di studio per merito, il credito scolastico > attribuito dal consiglio di classe, per la classe 4)arta non fre4)entata, nella misura a)ssoluta a pre4)esentata per lo stesso, pari a 4)entid)enti;
- c9 per i candidati interni c0e non siano in possesso di credito scolastico per la classe ter(a o per la classe 4)arta, in sede di scrutinio finale della classe 4)inta, il consiglio di classe attribuisce il credito scolastico della tabella 3 di c)i all'allegato A alla presente ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneit/ e per pro) o(ione, o4)ero in base ai risultati conseguiti negli es(a) i preli)inari (o)ten)ti negli anni scolastici decorati, 4)ali candidati esterni all'es(a) e di Stato;
- d9 agli studenti c0e fre4)entano la classe 4)inta per effetto della diciottaria(ione di a) i)issione da parte di co) i)issione di es(a) e di Stato, il credito scolastico > attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti)ndici per la classe ter(a e)teriori punti dodici per la classe 4)arta, se non fre4)entate. ?)alora lo studente sia in possesso di idoneit/ o pro) o(ione alla classe 4)arta, per la classe ter(a otterr/ il credito ac4)i)ito in base a idoneit/ o pro) o(ione,)nita) ente a)teriori punti dodici per la classe 4)arta;
- e9 in)egione @o)ardia, l'attribuzione del credito scolastico ai candidati di c)i all'articolo *, co) a 1, lettera c9 #) i., a) i)issione all'es(a) e di Stato, > effett)ata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al 4)ale gli studenti sono)tati assegnati in 4)alit/ di candidati interni. Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri pre4)esentati dalla tabella 3 di c)i all'allegato A alla presente ordinanza, > attribuito per la classe ter(a in base al punteggio del titolo di ?)alifica, per la classe 4)arta in base al punteggio del titolo di 3iplo) a professionale, per la classe 4)inta in base alla media dei 4)oti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso ann)ale, in coerenza con le @inee guida adottate con il decreto del . inist)ro dell'ist)ruzione, dell'ni4)er4)it/ e della ricerca 18 gennaio 2011, n. " e #)lla base della relazione doc))entata dell'ist)ruzione for) ati4)a c0e 0a erogato il corso;
- f9 nelle , ro4)ince a)tono) e di Trento e Aol(ano, il credito scolastico > attribuito ai candidati di c)i all'articolo *, co) a 1, lettera c9 #) ii. secondo le)odalit/ di c)i al , rotocollo d'intesa tra il . I; - e le , ro4)ince a)tono) e di Trento e Aol(ano, nel ri4)petto dei parametri della tabella 3 di c)i all'Allegato A alla presente ordinanza. Il consiglio di classe dell'ist)ruzione (ione for) ati4)a deli era in)erito all'a) i)issione degli studenti all'es(a) e di Stato e attribuisce agli stessi il credito scolastico tenendo conto, in particolare, dei risultati dell'es(a) e di 4)alifica professionale, dei risultati dell'es(a) e di diplo) a professionale e dei risultati di apprendi)ento del corso ann)ale. In particolare, ai fini dell'attribuzione allo studente del credito scolastico si applicano le)eg)enti)odalit/ <
- i. o4)e nece4)ario, i 4)oti di 4)alifica e di diplo) a sono tra4)or)ati in deci) i. I 4)alori otten)ti sono con4)ertiti in credito scolastico secondo la tabella 3 di c)i all'Allegato A alla presente ordinanza, relativi ai criteri per



Ministero dell'Istruzione

- l'attri) (ione del credito #cola#tico;
- ii. i p)nti della fa#cia di credito del ter(o anno dei percor#i di i#tr)(ione #econdaria di #econdo grado #ono riferiti al \$oto dell'e#a' e di 4)alifica;
 - iii. i p)nti della fa#cia di credito del 4)arto anno dei percor#i di i#tr)(ione #econdaria di #econdo grado #ono riferiti al \$oto del diplo' a profe##ionale di le5, del 4)arto anno;
 - i\$. i p)nti della fa#cia di credito del 4)into anno #ono riferiti alla ' edia dei \$oti del cor#o ann)ale per l'e#a' e di Stato.
8. , er i candidati dei percor#i di i#tr)(ione per gli ad)liti di #econdo li\$ello,
- a9 in #ede di #cr)tinio finale il con#iglio di cla##e attri)i#ce il p)nteggio per il credito #cola#tico ' at)rato nel #econdo e nel ter(o periodo didattico.
 - 9 il credito ' at)rato nel #econdo periodo didattico > con\$ertito #)lla a#e delle fa#ce di credito relati\$e alla cla##e 4)arta di c)i alla ta ella A dell'Allegato A della pre#ente ordinan(a. Il credito co#i otten)to > ' oltiplicato per d)e e a##egnato allo #t)dente in ' i#)ra co')n4)e non #)periore a *! p)nti.
 - c9 il credito ' at)rato nel ter(o periodo didattico > attri)ito #)lla a#e della ' edia dei \$oti a##egnati, ai #en#i della ta ella 7 all'allegato A alla pre#ente ordinan(a, in ' i#)ra non #)periore a 21 p)nti;
9. , er i candidati e#terni il credito #cola#tico per la cla##e 4)inta > attri)ito dal con#iglio di cla##e da\$anti al 4)ale #o#tengono l'e#a' e preli' inare, #)lla a#e dei ri#)ltati delle pro\$e preli' inari, #econdo 4)anto pre\$it)to nella ta ella 7 di c)i all'Allegato A alla pre#ente ordinan(a. @'attri)(ione del credito de\$e e##ere deli erata, ' oti\$ata e \$er ali((ata. , er l'attri)(ione dei crediti relati\$e alle cla##i ter(a e 4)arta, il con#iglio di cla##e #i attiene a 4)anto pre\$it)to ai co' ' i 2 e &, lettera c9 e d9. In particolare<
- a9 per i candidati e#terni c0e #iano #tati a' ' e##i o dic0iarati idonei all')liti' a cla##e a #eg)ito di e#a' i di ' at)rit/ o di Stato, il credito #cola#tico > attri)ito dal con#iglio di cla##e da\$anti al 4)ale #o#tengono l'e#a' e preli' inare<
 - i. #)lla a#e dei ri#)ltati delle pro\$e preli' inari per la cla##e 4)inta;
 - ii. nella ' i#)ra di p)nti dodici per la cla##e 4)arta, 4)alora il candidato non #ia in po##e##o di pro' o(ione o idoneit/ per la cla##e 4)arta;
 - iii. nella ' i#)ra di p)nti)ndici per la cla##e ter(a, 4)alora il candidato non #ia in po##e##o di pro' o(ione o idoneit/ alla cla##e ter(a.
 - 9 per i candidati e#terni in po##e##o di pro' o(ione o idoneit/ alla cla##e 4)inta del cor#o di #t)di, il credito #cola#tico relati\$o alle cla##i ter(a e 4)arta > il credito gi/ ' at)rato nei precedenti anni, opport)na' ente con\$ertito adoperando le ta elle A e A di c)i all'Allegato A alla pre#ente ordinan(a.

Articolo 11

8)ommissioni d'esame9

1. Ai #en#i dell'articolo 2, co' ' a 2, dell'Ordinan(a co' ' i##ioni, le co' ' i##ioni d'e#a' e #ono co#tit)ite da d)e #ottoco' ' i##ioni, co#tit)ite cia#c)na da #ei co' ' i##ari



Ministero dell'Istruzione

appartenenti all'istituto)(ione scolastica sede di essa e, con presidente esterno) unico per le
dette sottosezioni.

2. I comitati sono designati dai comitati petenti con i figli di classe secondo le disposizioni
dell'articolo 5 dell'Ordinanza comitati.
3. : ei licei)icali, ai fini dello svolgimento della prova orale, con riguardo alla parte
relativa al)ento, la commissione si assale, o se gi/ non presenti in commissione,
dei relativi docenti di classe. e non ine sono effettuate dal presidente della commissione
in sede di riunione plenaria, affide all'alto dell'istituto)(ione scolastica e comitate al
comitato petente ; S-. I)detti docenti offrono ele)enti di)alta(ione, a non partecipano
all'attri)(ione dei)oti.
4. : el caso in cui il candidato abbia frequentato corsi di istruzione)nionanti in ospedali o
in)ogoi di cura per)na)rata prealente, con riferi)ento al n))ero dei giorni, rispetto
a)ella nella classe di appartenenza, sono comitate dall' ; S-,))egnala(ione del
dirigente scolastico, comitati for)ate prioritaria)ente dai docenti della)cola in
ospedale o)anno)egito lo)t)endente)rante il periodo di degenza o cura,
e)ental)ente integrate con docenti dell'istituto)(ione scolastica di iscrizione.
5. : ella)egione o)ardia, nelle comitati di essa e presso gli istituti)i professionali
totali cui sono assegnati, in)alit/ di candidati interni, gli)t)endenti di cui all'articolo *,
comitati a 1, lettera c9,) i., i docenti dell'istituto)(ione for)ati)a o)a erogato il corso, in
n))ero non)uperiore a tre,) designa(ione for)ale della)ede#i a istituto)(ione
for)ati)a, possono essere presenti alle operazioni d'essa e in)alit/ di o)er)atori,)en(a
poteri di inter)ento in alc)na fa)e dell'essa e e)en(a o)e ci) comitati porti n) o)i o) aggiori
oneri a carico del)ilancio dello Stato. I comitati)ari designati dal consiglio di classe di
associa(ione dell'istituto)o professionale operano anche per tale gruppo di candidati.
6. : elle , ro)ince)atono e di Trento e Aol(ano, le comitati di essa e di Stato relativi
al corso)nale, di cui all'articolo *, comitati a 1, lettera c9,) ii. sono no)nate dalle
)ede#i e , ro)ince)atono e, secondo le)odalit/ pre)ite dalle)pecifico)e nor e di
att)a(ione dello Stato)o in)ateria di essa e di Stato e dei criteri ind)idati nel
protocollo di inte#a.

Articolo 12

8Sostituzione dei componenti delle commissioni9

1.)a partecipa(ione ai la)ori delle comitati)i dell'essa e di Stato da parte del presidente e
dei comitati)ari rientra tra gli o)ligoi inerenti allo svolgimento delle)nioni proprie dei
dirigenti scolastici e del)ersonale docente della)cola.
2. : on > con)entito ai comitati ponenti le comitati di rifi)tare l'incarico o di la)ciarlo,)al)o
nei casi di legitti)o i)edi)ento per)oti)i o)e de)ono essere doc)entati e accertati.
3. e o)tit)(ioni di comitati ponenti le comitati)i, o)e si rendano nece)arie per))ic)rare la
piena operativit/ delle comitati)e)e in dall'in)edia)ento e dalla riunione
preli)inare, sono di)o)te dal dirigente scolastico nel caso dei comitati ponenti, dall' ; S- nel
caso dei presidenti.



- ## Articolo 13

1. Al fine di fornire opportune indicazioni e orientare enti per la regolamentazione delle attività e, in particolare, per garantire l'unità di criteri operativi e di salvaguardia, il dirigente preposto all'attività di coordinamento, in collaborazione con la struttura di riferimento, è tenuto a predisporre e a mantenere aggiornata la cartella di coordinamento delle attività e di salvaguardia, in cui sono indicati i compiti e le responsabilità dei vari enti e delle varie strutture, nonché le modalità di collaborazione e di coordinamento. La cartella di coordinamento è redatta in formato elettronico e viene aggiornata periodicamente. La cartella di coordinamento è redatta in formato elettronico e viene aggiornata periodicamente. La cartella di coordinamento è redatta in formato elettronico e viene aggiornata periodicamente.



Ministero dell'Istruzione

co#tit)i#ce o ligo di #er\$ i(io per i pre#identi delle co' ' i##ioni.

Articolo 14

8*iunione plenaria e operazioni propedeutiche9

1. Il pre#idente e i co' ' i##ari delle d)e cla##i a inate #i ri)ni#cono in #ed)ta plenaria pre##o l'i#tit)to di a##egna(ione il 15 gi)gno 2020 alle ore 8<*0.
2. Il pre#idente o, in #)a a##en(a, il co' ponente pi= an(iano di et/, dopo a\$er \$erificato la co' po#i(ione delle co' ' i##ioni e la pre#en(a dei co' ' i##ari, co')nica i no' inati\$ i dei co' ponenti e\$ent)al' ente a##enti all'; S-, #e l'a##en(a rig)arda il pre#idente, o\$Sero al dirigente #cola#tico, #e l'a##en(a rig)arda)n co' ' i##ario. : ella ri)nione plenaria il pre#idente, #entiti i co' ponenti cia#c)na #ottoco' ' i##ione, fi##a i te' pi e le ' odalit/ di effett)a(ione delle ri)nioni preli' inari delle #ingole #ottoco' ' i##ioni.
3. Il pre#idente, d)rante la ri)nione plenaria, #entiti i co' ponenti di cia#c)na #ottoco' ' i##ione, indi\$id)a e defini#ce gli a#petti organi((ati\$ i delle atti\$it/ delle #ottoco' ' i##ioni deter' inando, in particolare, in a#e a #orteggio, l'ordine di preceden(a tra le d)e #ottoco' ' i##ioni e, all'interno di cia#c)na di e##e, 4)ello di con\$oca(ione dei candidati ' ede#i' i #econdo la lettera alfa etica. Il n)' ero dei candidati c0e #o#tengono il collo4)io, per ogni giorno, non p)I e##ere #)periore a cin4)e, #al\$o ' oti\$ata e#igen(a organi((ati\$a.
4. Al fine di e\$itare #o\$rappo#i(ioni e interferen(e, i pre#identi delle co' ' i##ioni c0e a iano in co')ne)no o pi= co' ' i##ari concordano le date di ini(io dei collo4)i #en(a procedere a #orteggio della cla##e. : el ca#o di co' ' i##ioni articolate #) di\$er#i indiri((i di #t)dio o nelle 4)ali \$i #iano gr)ppi di #t)denti c0e #eg)ono di#cipline di\$er#e o, in particolare, ling)e #traniere di\$er#e, a\$enti co' ' i##ari interni c0e operano #eparata' ente, o nel ca#o di #tr)' enti ')#icali di\$er#i, il pre#idente fi##a il calendario dei la\$ori in ' odo da deter' inare l'ordine di #)cce#ione tra i di\$er#i gr)ppi della cla##e per le opera(ioni di cond)(ione dei collo4)i e \$al)ta(ione finale. Il pre#idente deter' ina il calendario definiti\$o delle opera(ioni delle d)e #ottoco' ' i##ioni a inate, anc0e dopo opport)ni accordi operati\$ i con i pre#identi delle co' ' i##ioni di c)i e\$ent)al' ente facciano parte 4)ali co' ' i##ari i ' ede#i' i docenti.
5. : elle #ottoco' ' i##ioni c)i #ono a##egnati candidati c0e 0anno fre4)entato cor#i d'i#tr)(ione in o#pedale o in l)og0i di c)ra per)na d)rata pre\$alente ri#petto a 4)ella nella cla##e di appartenen(a, il pre#idente organi((a la ri)nione plenaria con la pre#en(a anc0e dei docenti c0e 0anno i' partito gli in#egna' enti nei cor#i #te##i e c0e #iano #tati no' inati co' ' i##ari nelle co' ' i##ioni #te##e.
6. Al ter' ine della ri)nione plenaria, ' ediante affi##ione all'al o dell'i#tit)to #ede d'e#a' e il pre#idente della co' ' i##ione d/ noti(ia del calendario dei collo4)i e delle di#tinte date di p) lica(ione dei ri#)ltati relati\$ i a cia#c)na #ottoco' ' i##ione.

Articolo 15

8*iunione preliminare della sottocommissione9

1. , er garantire la f)n(ionalit/ della #ottoco' ' i##ione in t)tto l'arco dei la\$ori, il pre#idente



Ministero dell'Istruzione

- p) I delegare)n proprio #o#tit)to #celto tra i co' ' i##ari, o\$e po##i ile)nico per le d)e #ottoco' ' i##ioni.
2. Il pre#idente #ceglie)n co' ' i##ario 4)ale #egretario di cia#c)na #ottoco' ' i##ione, il 4)ale 0a, in particolare, co' piti di \$er ali((a(ione dei la\$ori collegiali. Il \$er ale della ri)nione plenaria congi)nta delle d)e #ottoco' ' i##ioni #ar/ riportato nella \$er ali((a(ione di entra' e le #ottoco' ' i##ioni a inate.
 3. T)tti i co' ponenti la #ottoco' ' i##ione dic0iarano o ligatoria' ente per i#critto, di#tinta' ente per i candidati interni ed e#terni<
 - a9 #e nell'anno #cola#tico 201!12020 a iano o ' eno i#tr)ito pri\$ata' ente)no o pi= candidati;
 - 9 #e a iano o ' eno rapporti di parentela e di affinit/ entro il 4)arto grado o\$\$ero di con)gio, con\$en(a di fatto o)nione ci\$ile.
 4. : ei ca#i di dic0iara(ione affer' ati\$a ai #en#i del co' ' a *, lettere a9 e 9, il pre#idente co')nica le #it)a(ioni al dirigente #cola#tico il 4)ale pro\$\$ede alle #o#tit)(ioni #econdo i criteri di c)i all'articolo 1*, co' ' a ", e le tra# ette all'; S-. @'; S- pro\$\$ede in ' odo analogo nei confronti dei pre#identi c0e #i tro\$ino nella #te##a #it)a(ione. Il pre#idente della co' ' i##ione p)I di#porre ' oti\$ate derog0e alle inco' pati ilit/ di c)i al co' ' a * lettera 9. @e #o#tit)(ioni #ono di#po#te i' ' ediata' ente nei ca#i concernenti i candidati interni; pri' a della #e##ione #traordinaria nei ca#i concernenti i candidati e#terni a' ' e##i all'e#a' e.
 5. I pre#identi e i co' ' i##ari no' inati in #o#tit)(ione di per#onale i' pedito a e#pletare l'incarico rila#ciano le dic0iara(ioni di c)i al co' ' a *.
 6. : ella #ed)ta preli' inare ed e\$ent)al' ente anc0e in 4)elle #)cce##i\$e, la #ottoco' ' i##ione prende in e#a' e gli atti e i doc)' enti relati\$ ai candidati interni. In particolare e#a' ina<
 - a9 l'elenco dei candidati e la doc)' enta(ione relati\$a al percor#o #cola#tico degli #te##i al fine dello #solgi' ento del collo4)io;
 - 9 le do' ande di a' ' i##ione all'e#a' e dei candidati interni c0e c0iedono di)#)fr)ire dell'a re\$ia(ione per ' erito, con allegate le atte#ta(ioni concernenti gli e#iti degli #cr)tini finali della pen)lti' a cla##e e dei d)e anni antecedenti la pen)lti' a, recanti i \$oti a##egnati alle #ingole di#cipline, nonc02 l'atte#ta(ione in c)i i #i indic0i l'a##en(a di gi)di(i di non a' ' i##ione alla cla##e #)cce##i\$a nei d)e anni predetti e l'indica(ione del credito #cola#tico attri)ito;
 - c9 la copia dei \$er ali delle opera(ioni di c)i all'articolo 10, relati\$e all'attri)(ione e alla ' oti\$a(ione del credito #cola#tico;
 - d9 il doc)' ento del con#iglio di cla##e di c)i all'articolo !;
 - e9 il doc)' ento del con#iglio di cla##e nella parte relati\$a ai candidati con di#a ilit/ ai fini degli ade' pi' enti di c)i all'articolo 1!, in particolare indi\$)ando gli #t)menti con di#a ilit/ c0e #o#tengono l'e#a' e con le pro\$e differen(iate ai #en#i dell'articolo 20, co' ' a 5 del 3creto legi#lati\$;o;
 - f9 l'e\$ent)ale doc)' enta(ione relati\$a ai candidati con di#t)r i #pecifici di apprendi' ento 83SA9, indi\$)ando gli #t)menti c0e #o#tengono l'e#a' e con le



Ministero dell'Istruzione

- prose differenziate ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del Decreto legislativo;
- g) per le classi periferiche, la relazione informatica delle attività svolte con riferimenti ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di periferiche.
7. Il presidente della commissione, in sede di esame e della documentazione, enta (ione relazionale a ciascun candidato,
- a) 4) allora rileva irregolarità in qualsiasi, prossede a darne te per la commissione (nca (ione all'ufficio III della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione), ci co' pete l'adozione dei relativi prossedi. In tal caso, i candidati sostengono la prova d'esame e con riserva;
- 9) 4) allora rileva irregolarità in qualsiasi da parte dell'istituto sede d'esame e, in sede il dirigente scolastico a prossedere te per la commissione ente in merito, esente) al ente tra le consoce (ione dei conigli di classe;
- c) 4) allora rileva irregolarità in qualsiasi da parte del candidato, in sede 4) esente) liti o a regolari (are detta doc) enta (ione, fissando conte) al ente il termine di adempimento.
8. In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:
- a) le modalità di condizione del colloquio ai sensi dell'articolo 18;
- 9) i criteri per l'esentazione attribuita (ione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti) sulla base della programmazione scolastica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, nonché per i candidati con esenzione conseguita in credito scolastico di almeno cinque punti e non risultata nella prova d'esame e pari almeno a trenta punti;
- c) i criteri per l'attribuzione della lode.
9. Tutte le deliberazioni sono decise a maggioranza semplice.

Articolo 16

8 Prova d'esame

1. La prova d'esame e di cui all'articolo 18 del Decreto legislativo sono costituite da un colloquio, con o senza la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato di volta, nel corso del colloquio:
- a) di assolvere i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
- 9) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studio e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una reale relazione con la società attuale, le esperienze svolte nell'attività dei 7 TO;
- c) di essere in grado di petere (e premettere dalle attività di "7ittadinanza e 7o (tit) (ione" declinate dal consiglio di classe.
3. La sottocommissione prossede alla prediposizione dei materiali di cui all'articolo 18 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il



Ministero dell'Istruzione

materiale > costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema e finalità (ato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzati le discipline e del loro rapporto interdisciplinare. : ella predispone (ione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocategoria tiene conto del percorso didattico effettivo ente scelto, in coerenza con il documento) ento di ciascuna consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze reali (ati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione) ento ente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle linee guida

Articolo 17

Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame

1. L'esame è articolato e candidato

a) di cui l'azione di un'elaborazione concernente le discipline di indirizzo (o individualizzate) co' e oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell'articolo 1, co' 1, lettere a) e b) del Decreto ministeriale. La tipologia dell'elaborazione > coerente con le predette discipline di indirizzo (o. l'argomento > assegnato a ciascuna candidato) indica (ione dei docenti delle discipline di indirizzo (o "edifici" e entro il 15 di giugno). Gli stessi possono scegliere e assegnare a ciascuna candidato un argomento di serietà, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che preliati a uno scelto ento forte ente personalizzato. L'elaborazione > tratta l'argomento dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo (o per posta elettronica entro il 15 giugno), e gli studenti dei licei "classici e coreografici", la di cui azione > integrata da una parte perforata individualmente, a scelta del candidato, della durata "almeno" di 10 minuti. , e i licei coreografici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l'opportunità di far svolgere la prova perforata individualmente, o se ricorrano le condizioni di sicurezza (e di forza fisica dei candidati;

b) di cui l'azione di un'elaborazione testo, gli/ oggetto di studio nell'ambito dell'assegnazione di lingua e letteratura italiana durante il 4)into anno e ricco prelo nel documento) ento del consiglio di classe di cui all'articolo 1;

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla categoria "azione ai sensi dell'articolo 1, co' 1, a)";

d) esposizione da parte del candidato, "edificante" una relazione o saggio un'elaborazione "littoriale", dell'esperienza di "7TO scelta nel corso del percorso di studi;

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze "attuate" dal candidato nell'ambito delle attività relative a "7ittadinanza e cittadinanza".

2. , e 4)anto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica

3: 9 Sciolta in lingua straniera attraverso la "metodologia 7@1@, il colloquio p)l accertarle 4)alora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della "o" "azione di e" e.



Ministero dell'Istruzione

3. La commissione c) valuta l'articolazione e la durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicata di %0 in %ti.
4. : ei percorsi di secondo livello dell'istituto (ione per addetti, il colloquio si svolge secondo le modalità/opera richieste, con le seguenti precisazioni:
 - a) i candidati, il cui percorso di studio per personali (ato 8, S, 9, definito nell'articolo del patto formativo indicabile 8, 519, presiede, nel terzo periodo didattico, l'elemento dalla frequenza di)nit/ di apprendimento 8; 3A9 ricondotti alla interdisciplina, possono essere e onerati dall'elemento e) tali discipline nell'articolo del colloquio. : el colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le modalità/ specificate nei precedenti, di analizzare (are testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio per personali (ato;
 - 9 per i candidati che non hanno svolto i , 7TO, la parte del colloquio a essi dedicata > condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e indicabile, 4)ale e emerge dal patto formativo indicabile, e da farsi rilevare la biografia del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento per anente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la disciplina di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'addetto nel corso dell'anno.
5. , er le , ro\$ince a)tono' e di Trento e di Aol(ano, relativi ente ai corsi annuali, di cui all'articolo *, co' a 1, lettera c9) ii., nell'articolo del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in forma di elaborato)litt' ediale, il progetto di lavoro proiettivo e \$ilppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la capacità di argomentare e otizzare il processo seguito nell'elaborazione del progetto.
6. La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio #ottenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio > completato. Il punteggio > attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all'allegato A.

Articolo 18

8Progetto 6sa'ac e 6sa'ac-techno\$ Percorsi a opzione internazionale 9

1. , er le #e(ioni di percorsi liceali o\$e > attizzato il progetto 6#aAac, le proposte di cui al decreto 6#aAac sono #ottimate da)na proposta orale in @ing)a e letteratura francese e)na proposta orale c0e \$erte #)lla disciplina non linguistica, Storia, \$eicolata in francese.
2. , er le #e(ioni di istituti) (ione tecnica o\$e > attizzato il progetto 6#aAac Tec0no, le proposte di cui al decreto 6#aAac Tec0no sono #ottimate da)na proposta orale in @ing)a, c)l)tr)a e co')nica(ione francese e)na proposta orale c0e \$erte #)lla disciplina non linguistica, Storia, \$eicolata in francese.
3. Nella valutazione delle due proposte orali di cui ai co' i 1 e 2 si tiene conto nell'articolo



Ministero dell'Istruzione

della \$al)ta(ione generale del collo4)io.

4. Ai #oli fini del Aaccala)reat, la co' ' i##ione e#pri' e in \$ente#i' i il p)nteggio per cia#c)na delle d)e predette pro\$e orali. Il p)nteggio glo ale dell'e#a' e 6#aAac o 6#aAac Tec0no ri#)lta dalla ' edia arit' etica dei \$oti otten)ti nelle #pecific0e pro\$e orali.
5. ,er il rila#cio dei relati\$ i diplo' i, il candidato de\$e a\$er a\$)to nei relati\$ i e#a' i)n p)nteggio co' ple##i\$0 al' eno pari a 12120, c0e co#tit)i#ce la #oglia della #)fficien(a.
6. @e#ito della parte #pecifica dell'e#a' e 6#aAac o 6#aAac Tec0no, con l'indica(ione del p)nteggio finale con#eg)ito, > p) licato, per t)tti i candidati, nell'al o dell'i#tit)to #ede della co' ' i##ione, con la #ola indica(ione della dicit)ra e#ito negati\$0 nel ca#o di ' ancato #)pera' ento.
7. I candidati delle #e(ioni dei percor#i con op(ione interna(ionale cine#e, #pagnola e tede#ca #o#tengono)na pro\$a orale #)lle relati\$e ling)e e letterat)re e #)lla di#ciplina non ling)i#tica, Storia, \$eicolata nella relati\$a ling)a #traniera.
8. @a pro\$a di c)i al co' ' a & accerta le co' peten(e co')nicati\$e e argo' entati\$e ' at)rate nello #t)dio di @ing)a e letterat)ra nonc02 la capacit/ di e#po#i(ione di)na te' atica #torica in ling)a #traniera.
9. 3ella \$al)ta(ione della pro\$a orale di c)i al co' ' a & #i tiene conto nell'a ito della \$al)ta(ione generale del collo4)io.
10. Ai fini dell'e#pleta' ento delle pro\$e di c)i ai co' ' i * e &, ogni #ottoco' ' i##ione p)l a##egnare ai candidati)n te' po aggi)nti\$0 ri#petto a 4)anto pre\$ i#to all'articolo 1&, co' ' a *, o\$e nece##ario.
11. Il diplo' a, rila#ciato in e#ito al #)pera' ento dell'e#a' e di Stato concl)#i\$0 del #econdo ciclo di i#tr)(ione nelle #e(ioni dei percor#i con op(ione interna(ionale con#ente l'acce##o agli i#tit)ti di i#tr)(ione #)periore dei relati\$ i, ae#i #en(a o ligo, per gli #t)denti intere##ati, di #ottopor#i a)n e#a' e di idoneit/ ling)i#tica.

Articolo 19

86same dei candidati con disa'ilita'9

1. Dli #t)denti con di#a ilit/ #ono a' ' e##i a #o#tenere l'e#a' e di Stato concl)#i\$0 del #econdo ciclo di i#tr)(ione #econdo 4)anto di#po#to dall'articolo *. Il con#iglio di cla##e #ta ili#ce la tipologia della pro\$a d'e#a' e, #e con \$alore e4)ipollente o non e4)ipollente, in coeren(a con 4)anto pre\$ i#to all'interno del piano ed)cati\$0 indi\$ id)ali((ato 8, 619.
2. Il con#iglio di cla##e, inoltre, ac4)i#i#ce ele' enti, #entita la fa' iglia, per #ta ilire per 4)ali #t)denti #ia nece##ario pro\$\$edere, in ragione del , 61, allo #olgi' ento dell'e#a' e in ' odalit/ tele' atica ai #en#i dell'articolo &, 4)alora l'e#a' e in pre#en(a, anc0e per effetto dell'applica(ione delle ' i#)re #anitarie di #ic)re((a, ri#)lta##e inoport)no o di difficile att)a(ione. In ca#o di e#igen(e #opra\$\$en)te dopo l'in#edia' ento della co' ' i##ione con la ri)nione plenaria, all'att)a(ione del pre#ente co' ' a pro\$\$ede il pre#idente, #entita la #ottoco' ' i##ione.
3. @a pro\$a d'e#a' e, o\$e di \$alore e4)ipollente, deter' ina il rila#cio del titolo di #t)dio concl)#i\$0 del #econdo ciclo di i#tr)(ione. : el diplo' a finale non \$iene fatta ' en(ione



Ministero dell'Istruzione

dello \$solgi' ento della pro\$a e4)ipollente.

4. ,er la predi#po#i(ione e lo \$solgi' ento della pro\$a d'e#a' e, la co' ' i##ione p)I a\$aler#i del #)pporto dei docenti e degli e#perti c0e 0anno #eg)ito lo #t)dente d)rante l'anno #cola#tico. Il docente di #o#tegn e le e\$ent)ali altre fig)re a #)pporto dello #t)dente con di#a ilit/ #ono no' inati dal pre#idente della co' ' i##ione #)lla a#e delle indica(ioni del doc)' ento del con#iglio di cla##e, ac4)i#ito il parere della co' ' i##ione.
5. @e co' ' i##ioni correlano, o\$e nece##ario, al , 6I gli indicatori della griglia di \$al)ta(ione in ca#o di pro\$a e4)ipollente, attra\$er#o la for')la(ione di #pecifici de#crittori.
6. Agli #t)denti con di#a ilit/, per i 4)ali > #tata predi#po#ta dalla co' ' i##ione, in a#e alla deli era(ione del con#iglio di cla##e di c)i al co' ' a 1,)na pro\$a d'e#a' e non e4)ipollente o c0e non partecipano agli e#a' i, > rila#ciato)n atte#tato di credito for' ati\$e recante gli ele' enti infor' ati\$e relati\$e all'indiri((o e alla d)rata del cor#o di #t)di #eg)ito e alle di#cipline co' pre#e nel piano di #t)di.
7. ,er gli #t)denti con di#a ilit/, il riferi' ento all'effett)a(ione della pro\$a d'e#a' e non e4)ipollente > indicato #olo nell'atte#ta(ione e non nelle ta elle affi##e all'al o dell'i#tit)to.
8. Agli #t)denti a' ' e##i dal con#iglio di cla##e a \$solgere nell')lti' o anno)n percor#o di #t)dio confor' e alle @inee g)ida e alle Indica(ioni na(ionali e a #o#tenere l'e#a' e di Stato, a #eg)ito di \$al)ta(ione po#iti\$a in #ede di #cr)tinio finale, > attri)ito per il ter()lti' o e pen)lti' o anno)n credito #cola#tico #)lla a#e della \$ota(ione riferita al , 6I. -elati\$a' ente allo #cr)tinio finale dell')lti' o anno di cor#o, #i applicano le di#po#i(ioni di c)i all'articolo 11.

Articolo 20

86same dei candidati con &SA9

1. Dli #t)denti con di#t)r o #pecifico di apprendi' ento 83SA9, certificato ai #en#i della legge 8 otto re 2010, n. 1&0 #ono a' ' e##i a #o#tenere l'e#a' e di Stato concl)#i\$e del #econdo ciclo di i#tr)(ione #econdo 4)anto di#po#to dall'articolo *, #)lla a#e del piano didattico per#onali((ato 8, 3, 9.
2. @a co' ' i##ione d'e#a' e, #)lla a#e del , 3, e di t)tti gli ele' enti cono#citi\$e forniti dal con#iglio di cla##e, indi\$ida le ' odalit/ di \$solgi' ento della pro\$a d'e#a' e. : ello \$solgi' ento della pro\$a d'e#a' e, i candidati con 3SA po##ono)tili((are, o\$e nece##ario, gli #tr)' enti co' pen#ati\$e pre\$iti dal , 3, e c0e #iano gi/ #tati i' piegati in cor#o d'anno o co')n4)e #iano riten)ti f)n(ionali allo \$solgi' ento dell'e#a' e, #en(a c0e #ia pregi)dicata la \$alidit/ della pro\$a. Dli #t)denti c0e #o#tengono con e#ito po#iti\$e l'e#a' e di Stato alle condi(ioni di c)i al pre#ente co' ' a con#eg)ono il diplo' a concl)#i\$e del #econdo ciclo di i#tr)(ione. : el diplo' a non \$iene fatta ' en(ione dell'i' piego degli #tr)' enti co' pen#ati\$e.
3. @e co' ' i##ioni correlano, o\$e nece##ario, al , 3, gli indicatori della griglia di \$al)ta(ione, attra\$er#o la for')la(ione di #pecifici de#crittori.
4. I candidati con certifica(ione di 3SA, c0e, ai #en#i dell'articolo 20, co' ' a 1*, del



Ministero dell'Istruzione

3. Il candidato, entro il termine di cui all'articolo 20, comma 1, del presente regolamento, deve presentare un progetto di corso di studi, con l'indicazione delle materie da insegnare, delle attività didattiche, delle modalità di valutazione, delle risorse umane e materiali, delle strutture e dei servizi necessari allo svolgimento del corso, in modo da dimostrare la capacità di progettare e organizzare un corso di studi coerente con il progetto formativo, non inferiore a quello delle ordinanze finali, (data di rilascio dell'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 1, del presente regolamento, per i detti candidati, il riferimento è all'effettiva attuazione del progetto di corso di studi > indicato nel progetto e non nelle attività effettivamente svolte all'interno del corso).

5. I candidati con certificazione di 3SA (c) entro il termine di cui all'articolo 20, comma 1, del presente regolamento, con la prova di ammissione alle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d'ingresso e nelle forme e procedure della presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Articolo 21

8. Assenze dei candidati - Sessione straordinaria

1. Ai candidati (c) entro il termine di cui all'articolo 20, comma 1, del presente regolamento, da accertare con l'istituzione formativa o doctra a grasse dotazioni, riconosciute tale dalla commissione, si trovano nell'istituzione o possono essere di partecipare, anche in videoconferenza o altra modalità telematica, alla prova d'ingresso e nella data prevista, > data facoltativa di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di cui all'articolo 20, comma 1, del presente regolamento, dei lavori previsti dal calendario dell'erato dalla commissione.
2. ?) allora non si può tenere la prova d'ingresso e ai membri del comitato a 1 entro il termine previsto dal calendario dell'erato dalla commissione, i candidati (c) si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 1 possono chiedere di sostenere la prova in un'apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all'annuncio.
3. @a ottocento commissione, una volta deciso in merito alle istanze, di cui al comma 1, nuncia agli interessi e all'ordine di merito. Il numero delle assenze dei dati forniti dai candidati ; S- comitato petente. Il numero delle assenze dei dati forniti dai candidati ; S- finché, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli ingressi in sessione straordinaria.
4. ?) allora nel corso dello svolgimento della prova d'ingresso e) il candidato si può essere iscritto a prove o comitatopletare il colloquio, il presidente, con propria deliberazione, può, in caso di assenza del candidato e) a provere o essere comitatopletato, o se il candidato deve essere rinviato ad altra data per la prova (c) (ione o per il comitatopletato, entro, secondo quanto disposto nei commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 22

8. Verbalizzazione

1. @a ottocento commissione, per gli atti (c) (c) le caratteristiche (c) (c) lo svolgimento della prova e, non oltre l'andamento e le risultanze delle operazioni di ingresso e riferite a ciascuna candidato.
2. @a per gli atti (c) (c) (c) della ottocento commissione in maniera sintetica e



Ministero dell'Istruzione

fedele, c0iarendo le ragioni per le 4)ali #i per\$iene a deter' inate deci#ioni, in ' odo c0e il la\$oro di cia#c)na co' ' i##ione ri#)liti tra#parente in t)tte le #)e fa#i e c0e le deli era(ioni adottate #iano congr)a' ente ' oti\$ate.

3. : ella co' pila(ione dei \$er ali la #ottoco' ' i##ione)tili((a l'applicati\$o "7o' ' i##ione Ke ", #al\$o ' oti\$ata i' po##i ilit/.

Articolo 23

8/oto finale, certificazione, adempimenti conclusivi9

1. 7ia#c)na #ottoco' ' i##ione d'e#a' e #i ri)ni#ce per le opera(ioni finali((ate alla \$al)ta(ione finale e all'ela ora(ione dei relati\$ i atti #) ito dopo la concl)#ione dei collo4)i relati\$ i alla ' ede#i' a #ottoco' ' i##ione.
2. Ai #en#i dell'articolo 18, co' ' a 1, del 3creto legi#lati\$ o, a concl)#ione dell'e#a' e di Stato > a##egnato a cia#c)n candidato)n p)nteggio finale co' ple##i\$ o in cente#i' i, c0e > il ri#)ltato della #o' ' a dei p)nti attri)iti al collo4)io, per)n ' a##i' o di 4)aranta p)nti, e dei p)nti ac4)i#iti per il credito #cola#tico da cia#c)n candidato, per)n ' a##i' o di #e##anta p)nti.
3. Il p)nteggio ' ini' o co' ple##i\$ o per #)perare l'e#a' e di Stato > di #e##anta cente#i' i.
4. Ai #en#i dell'articolo 18, co' ' a 5 del 3creto legi#lati\$ o e dell'articolo 1, co' ' a % del 3creto legge, fer' o re#tando il p)nteggio ' a##i' o di cento cente#i' i, la #ottoco' ' i##ione p)l ' oti\$ata' ente integrare il p)nteggio fino a)n ' a##i' o di cin4)e p)nti, #)lla a#e dei criteri di c)i all'articolo 15, co' ' a 8, lettera 9.
5. @a #ottoco' ' i##ione all')nani' it/ p)l ' oti\$ata' ente attri)ire la lode a coloro c0e con#eg)ono il p)nteggio ' a##i' o di cento p)nti #en(a fr)ire dell'integra(ione di c)i al co' ' a ", a condi(ione c0e<
 - a9 a iano con#eg)ito il credito #cola#tico ' a##i' o con \$oto)nani' e del con#iglio di cla##e;
 - 9 a iano con#eg)ito il p)nteggio ' a##i' o pre\$ito alla pro\$a d'e#a' e.
6. I pre#identi di co' ' i##ione po##ono tra# ettere al co' petente ; S-)n'apponita rela(ione contenente o##e\$a(ioni #)llo #olgi' ento della pro\$a e #)i li\$elli di apprendi' ento degli #t)denti, nonc02 propo#te ' igliorati\$e dell'e#a' e di Stato.
7. Il coordinatore regionale dei 3irigenti tecnici, anc0e a\$\$alendo#i degli ele' enti forniti dai 3irigenti tecnici c0e 0anno \$olto l'atti\$it/ di \$igilan(a, predi#pone)na rela(ione concl)#i\$a #)ll'anda' ento generale dell'e#a' e di Stato. Tale rela(ione > tra# e##a conte#t)al' ente al co' petente ; S-, alla 3ire(ione generale per gli ordina' enti #cola#tici e la \$al)ta(ione del #i#te' a na(ionale di i#tr)(ione e al 7oordinatore della #tr)tt)ra tecnica e#a' i di Stato.
8. I pre#identi delle co' ' i##ioni #ono co' petenti al rila#cio dei diplo' i; nel ca#o in c)i gli #te##i non #iano di#poni ili per la fir' a pri' a del ter' ine di c0i)#)ra della #e##ione d'e#a' e, i pre#identi ' ede#i' i delegano il dirigente #cola#tico dell'i#tit)to #ede d'e#a' e a pro\$\$edere alla co' pila(ione, alla fir' a e alla con#egna dei diplo' i #te##i.
9. I certificati rila#ciati dai dirigenti delle i#tit)(ioni #cola#tic0e, a ric0ie#ta degli intere##ati + a



Ministero dell'Istruzione

regio della Direttiva n. 1 del 2011 del Ministro della Pubblica Istruzione e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, è stata in attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 187, sono riportate, a pena di nullità, le diciture: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Istruzione o ai presidenti dei consigli regionali". Tale dicitura non deve essere apposta sull'originale del diploma di laurea e di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma a titolo di riferimento.

10. , per i candidati con l'anno di perfezionamento e l'anno di perfezionamento tecnico, le istituzioni (consigli regionali) producono il certificato professionale attraverso il quale si attesta l'aver conseguito il diploma.
11. Al termine dell'anno di perfezionamento, o se sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione di perfezionamento a consegnare gli attestati diretti alle istituzioni con l'anno di perfezionamento e l'anno di perfezionamento tecnico, il diploma di laurea e di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma a titolo di riferimento.

Articolo 24

8 Supplemento Europass al certificato

1. Gli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado rilasciano, per tutti i percorsi di riferimento, in via obbligatoria e al diploma, il Supplemento al certificato.
2. I Supplementi sono reimpresi alle scuole nell'apposita area SI3I Destinazione alunni + laureati di Stato e degli enti finali.
3. Viene consegnato un certificato per il diploma con i dati dell'istituzione scolastica, del diploma e con il riferimento al numero di diploma di cui costituisce parte integrante. Gli istituti (consigli regionali) non apportano modifiche al certificato e lo consegnano allo studente diploma, con la nota direttoriale 1 giugno 2011, prot. n. 5152.
4. Il Supplemento al certificato tiene luogo, per il corrente anno scolastico, del curriculum dello studente di cui all'articolo 21, comma 2, del Decreto legislativo.

Articolo 25

8 Pubblicazione dei risultati

1. L'esito dell'anno di perfezionamento, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, include la valutazione della lode qualora attribuita dalla commissione, pubblicata al termine delle operazioni di cui all'articolo 2 all'albo dell'istituto sede della sottosezione di perfezionamento, con la quale indica la dicitura: "con diploma" nel caso di laurea e attestato.
2. Il punteggio finale è riportato, a cura della sottosezione di perfezionamento, nella scheda di ciascun candidato e dei registri dell'anno di perfezionamento.
3. L'esito della parte specifica dell'anno di perfezionamento e l'anno di perfezionamento tecnico, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione di perfezionamento, con la formula: "6° anno 6° anno 16° anno tecnico (punti)" in caso di risultato positivo; con la quale indica "6° anno 6° anno 16° anno tecnico (esito negativo)" nel caso di laurea e attestato e relativo a detta parte specifica.
4. : el caso degli studenti con conseguimento agli anni e la valutazione di centoventi e con



Ministero dell'Istruzione

l'attri) (ione della lode, l'i#tit) (ione #cola#tica



Ministero dell'Istruzione

Articolo 29

84ermini9

1. I ter' ini indicati nella pre#ente ordina(a, nell'ipote#i in c)i \$engano a cadere in)n giorno fe#ti\$0, #ono di diritto prorogati al giorno #eg)ente.

Articolo 30

86same nella *egione autonoma /alle d'Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano e nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento 'ilingue sloveno-italiano9

1. , er la -egione a)tono' a Valle d'Ao#ta #i applicano le di#po#i(ioni di c)i alla pre#ente ordina(a, nonc02 le di#po#i(ioni nor' ati\$e regionali.
2. , er la , ro\$incia a)tono' a di Aol(ano #i applicano le di#po#i(ioni di c)i alla pre#ente ordina(a, nonc02 le di#po#i(ioni nor' ati\$e pro\$inciali.
3. , er le #c)ole con ling)a di in#egna' ento #lo\$ena e con in#egna' ento iling)e #lo\$eno+ italiano del 5ri)li Vene(ia Di)lia #i applicano le di#po#i(ioni di c)i alla pre#ente ordina(a. @a parte del collo4)io di c)i all'articolo 1&, co' ' a 1, lettera 9 > relati\$a alla ling)a #lo\$ena. ; na parte del collo4)io > ri#er\$ata all'accerta' ento della padronan(a dell'italiano E #econda ling)a.

Articolo 31

8&isposizioni organizzative9

1. Ai fini dello #nelli' ento dell'a(ione a' ' ini#trati\$a e di)na pi= celere defini(ione degli ade' pi' enti, i 3irigenti prepo#ti agli ; S- \$al)tano l'opport)nit/ di conferire #pecific0e deleg0e ai dirigenti in #er\$(io pre##o gli ; S- o le #tr)tt)re periferic0e del territorio di ri#petti\$a co' peten(a.
2. @e di#po#i(ioni tecnic0e concernenti le ' i#)re di #ic)re((a per lo #solgi' ento delle pro\$e d'e#a' e di c)i alla pre#ente ordina(a #ono dira' ate con #)cce##i\$e indica(ioni, #entite le a)torit/ co' petenti e condi\$i#e con le OO.SS.
3. I 3irigenti prepo#ti agli ; S- di#pongono altre##, o\$e nece##ario, lo #solgi' ento degli e#a' i di Stato in ' odalit/ tele' atica nella regione di pertinen(a, con rig)ardo alle #pecific0e #it)a(ioni territoriali, #)lla a#e dei ' onitoraggi #solti dalle -egioni e dalle , ro\$ince a)tono' e e dei correlati pro\$\$edi' enti, ai #en#i di 4)anto pre\$it#to dall'articolo 2, co' ' a 11 del decreto del , re#idente del 7on#iglio dei . ini#tri 2% aprile 2020 e dal decreto del . ini#tro della #anit/, *0 aprile 2020.

Il . ini#tro dell'I#tr)(ione
 . n\$dott\$sa Lucia Azzolina